

GIORNALE DI PADOVA

POLITICO - QUOTIDIANO

UFFICIALE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLA PROVINCIA

PATTI DI ASSOCIAZIONE

	Anno	Semestre	Trimestre
Padova all'Ufficio del Giornale	L. 16	L. 8.50	L. 4.50
" a domicilio	" 20	" 10.50	" 6.—
Per tutta Italia franco di posta	" 23	" 11.50	" 6.—

Per l'Estero le spese di poste in più.
I pagamenti posticipati si conteggiano per trimestre.

Le associazioni si ricevono:

in Padova all'Ufficio d'Amministrazione del Giornale, Via dei Servi, N. 108.

Si pubblica la sera

TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Numero separato centesimi 5

Un numero arretrato centesimi 10

PREZZO DELLE INSERZIONI

(pagamento anticipato)

Inserzioni di avvisi tanto ufficiali che private in quarta pagina e centesimi 30 la linea o spazio di linea in carattere testino.
Articoli comunicati centesimi 70 la linea.
Non si tiene conto niuno degli articoli anonimi e si respingono le lettere non astrattate.

I manoscritti anche non pubblicati, non si restituiscono.

LE NUOVE LEGGI

III. — LA MAGISTRATURA

Indocti discant, ament meminisse periti... Questo verso latino serve di risposta a coloro che trovassero inutili queste mie chiaccherate. Le conoscono essi le nuove leggi? Meglio per loro, le mie parole serviranno d'opportuno ricordo. Le sanno così bene da non aver neppur d'uopo di ricordo? Saltino a piè pari l'articolo ed avranno risparmiato il loro tempo. Ma questa gran massa di cittadini che comperano il giornale, e che da esso vogliono qualche cosa che li illumini oltrechè sulle ambagi della politica, anche sui loro diritti, sui loro doveri, questi che non hanno tempo da perdere per studiare le nuove leggi, nè danaro da spendere per procurarsene, non hanno essi diritto che coloro che hanno le mani in materia li informino? Mi pare che sì. Avviati negli affari, costretti a trovarsi di giorno in giorno a contatto di nuove istituzioni legali non è bene illuminarli, istruirli? Ciò dico in quest'occasione perchè a coloro che sanno di legge, le mie parole di questa sera parranno cosa volgarissima, ma tale non la mi pare per più, ed io intendo precisamente di stare coi più e di scrivere per loro.

Preso così all'indignoso l'ordinamento giudiziario italiano e' pare coincidere coll'austriaco. Vi sono i Pretori, i Tribunali, l'Appello, nomi già noti, ma che potrebbero trarre di leggeri in errore chi vi si affidasse. I nomi sono d'atti e medesimi, ma le attribuzioni sono assai disperate.

La giustizia è com'è noto di due maniere: civile e penale. La civile divide le controversie fra i privati, la

penale infligge le pene dalla legge comandate a chi ne infrange i dettami. La giustizia civile è per le leggi che entreranno in vigore in Padova e nel Veneto col 1° settembre demandata alle seguenti autorità: conciliatori, pretori, Tribunali civili, Corti d'Appello, Corte di Cassazione. La giustizia penale è attribuita alle Preture, ai Tribunali correzionali, alle Corti d'Assisie, alle Corti d'Appello ed alla Corte di Cassazione. Da questa enumerazione risulta chiaramente come i conciliatori non abbiano attribuzioni penali, e come negli affari criminali entri in campo una speciale giurisdizione quella delle Corti d'Assisie. Degli uni e delle altre ci siamo già trattenuti. Rispetto ai Tribunali osserviamo che insieme alle Corti d'Appello e di Cassazione esercitano cumulativamente ambi gli uffici e che il nome di civile e correzionale attribuito per le leggi italiane ai Tribunali istessi, serve appunto a specificare il loro duplice mandato.

Accanto alla magistratura dei Tribunali e delle Corti sorge parallela un'altra funzione giudiziaria quella dei Procuratori di Stato, come si diceva nel linguaggio austriaco, e dei Procuratori del Re e Procuratori generali come si esprime la legge italiana. Noi ci saremo sbrigati di questa magistratura, quando avremo detto ch'essa ha l'incarico di rappresentare il potere esecutivo presso i Tribunali. Ciochè faremo notare ai nostri lettori come una particolarità delle leggi italiane si è che il Pubblico Ministero interviene anche in affari civili ov'egli è incaricato della difesa dell'interessi dello Stato, deve esporre le sue conclusioni nelle controversie private che pur hanno attinenza all'ordine pubblico, come sarebbe nel caso di scioglimento di

matrimonio, ed assume finalmente il nobile mandato di appoggiare colle sue conclusioni le cause in cui sieno impigliati i poveri, i minori, gli interdetti ed in genere le persone bisognevoli di aiuto speciale della pubblica autorità. L'ufficiale che rappresenta il P. M. presso i Tribunali si chiama Procuratore e del R., ed ha i sostituti e gli aggiunti giudiziari che ne condividono le mansioni; presso le Corti abbiamo il Procuratore generale da cui dipendono i sostituti ed i sostituti aggiunti.

Torniamo ora alla magistratura giudicante.

Ad essa appartengono anzitutto i Pretori. Essi non si dividono più in urbani e foresti come pella legge austriaca, ma la loro giurisdizione, è ovunque egualmente limitata così nelle città sedi di Tribunale come negli altri Comuni. Notisi però che il nome di Pretura urbana s'è fatto strada anche nella legge italiana, ed è sinonimo di correzionale, espressione molto più esatta e concudente. Significa cioè quella particolare Pretura a cui hanno diritto le città superiori ai 40,000 abitanti e ch'è incaricata esclusivamente di reprimere le piccole trasgressioni criminali. Venezia e Verona avranno una di queste Preture, Padova invece avrà tre Preture ordinarie, due, la 1° e la 11ª con giurisdizione a ciascuno dei lati del Bacchiglione ed una piccola parte del suburbio, tutte le rimanenti Comuni poi del circondario sono attribuite alla terza Pretura, Padova-campagna. La composizione d'una Pretura è la seguente semplicissima: un pretore ed un cancelliere, vengono aggiunti i vicecancellieri secondo il bisogno. Quanto alla competenza notiamo che il pretore, salve certe particolari

cause, non può andare più in là d'un valore di 1500 lire nei suoi giudizi civili, il che costituisce una quantità di attribuzioni assai ristretta, come evidentemente si comprende. Nei giudizi penali pronunzia in generale su tutte quelle piccole trasgressioni che la legge comprende sotto il nome di contravvenzioni.

Ciochè si deve notare rispetto ai Pretori è la tenuità del loro stipendio che varia dalle L. 2200 alle 1800, meschinissimo compenso a persona che giunge ad ottenere quella posizione dopo una lunga serie di studi, dopo un esame difficile ed un tirocinio pratico d'oltre un anno. Grandi lamenti se ne mossero perchè parve che così venisse compromessa la dignità da un lato, la incorrutibilità dall'altro del magistrato. Il pretore con famiglia che può considerarsi a ragione come uno dei primari del luogo ove risiede, può con così meschini emolumenti conservare il proprio decoro? E se non lo può dove va il prestigio del magistrato?

Ma più grave sarebbe se la tenuità dello stipendio aprisse l'adito al turpe mercato dei giudizi. Che se la competenza ristretta dei pretori li salva da maggiori prevaricazioni, resta sempre vero che ad essi sono affidate in sacro deposito le sostanze dei pupilli, che ad essi spetta sorvegliarne e dirigerne con voto preponderante l'amministrazione ed è qui appunto che sono possibili le collusioni con un consiglio di famiglia interessato e venale. Che se nessuno dei pretori si è finora avviato su questa via la questione dell'aumento del loro stipendio s'impone tuttavia al paese, e sarà la prima che dovremo risolvere appena sciolta la crisi finanziaria che ci travaglia. Ma basti dei pretori. *Continua*

NOSTRA CORRISPONDENZA

Roma, 31 luglio.

(C). - Anche le elezioni hanno avuto luogo, e come potei prevedere nell'ultima mia la vittoria è rimasta al partito moderato: la lista del Circolo Cavour, salvo due nomi, trionferà totalmente; almeno lo si prevede dai primi risultati dello squittinio.

Confesso però che tutto mi sarei aspettato fuorchè vedere un così scarso numero di elettori recarsi alle urne. Una popolazione la quale in una questione così vitale resta indifferente e non usa del suo prezioso diritto di suffragio, è rimproverabile quanto mai; tanto più poi quando una città come Roma fu collocata da una intera nazione in una posizione splendida sì, ma che trae seco degli obblighi quanto più grande è la importanza che le viene attribuita.

Le proporzioni fra i votanti e gli iscritti è di 1 a 5: è chiaro che in tal modo si dà appiglio ai nostri avversari di far vedere al mondo come ai romani non importa affatto di queste libertà elargite dal governo nazionale, e come la loro volontà di far parte della famiglia italiana non esista di fatto ma non sia che un tranfello con cui si è voluto ingannare l'Europa. Convertirete che ciò è doloroso; molto doloroso, e l'Italia che ha confidato a Roma il suo avvenire può chiedere stretto conto ai romani del come essi corrispondano all'affetto e alla fiducia della nazione.

Non è già, vedete, che Roma non sia una città patriottica; il suo patriottismo essa lo ha a quest'ora molte volte affermato, ma egli è che si continua in quell'inerzia, frutto del governo pontificio il quale aveva bisogno di una

APPENDICE

I CONTRATTI A TERMINE

(Continuazione vedi N. 211)

A confortare la bontà del provvedimento svizzero, possiamo poi citare l'analoga disposizione che tre anni dopo (1° luglio 1863) si leggeva nel Codice di commercio germanico, il quale (lib. 4, tit. 1, sez. 1ª 271) incominciò il libro IV degli atti di commercio col dichiarare atti di commercio: « 1. La compra ed ogni altro acquisto di mercanzie ed altre cose mobili, Obbligazioni di Stato, azioni e od altre carte di valore destinate ad uso del commercio quando ciò avvenga per ulteriormente alienarle; « nè fa differenza che le mercanzie e le altre cose mobili abbiano ad essere anteriormente alienate in natura, « o dopo che sieno state lavorate, o messe in opera. » . . .

Ma si conceda ora di osservare collo

Stubenrauch che spesso gli affari differenziali vengono presentati come ordinari contratti a termine e a premio; qualora si dimostri la simulazione, essi vanno trattati come scommesse. Non può, in nessun modo, presumersi la simulazione, ma dev'essere dimostrata. Nemmeno la circostanza che il venditore non fosse al momento della vendita al possesso dell'oggetto venduto, varrebbe a stabilire la scommessa.

Così mentre la giurisprudenza germanica ammise che il contratto a termine sia legale, finchè non venga provato il contrario, da noi invece la giurisprudenza pratica presume spesso la scommessa e mette a carico di chi domanda l'esecuzione del contratto di provare la sua verità, cioè ch'egli avesse o potesse avere l'oggetto da somministrare, e l'altro avesse o potesse avere i mezzi da pagarlo.

Ma, dinanzi a questi fatti, anche in Italia si presero opportuni provvedimenti (in qualche luogo); e Napoli, questa grande città, che sempre ebbe le solenni iniziative economiche, da

gran lunga riconobbe i contratti a termine (come lo prova l'essere stato ammesso l'ordine in derrate); e se le leggi che si succedettero, dal 1823 al 1853, collo intendimento di giovare, nocquero ai veri contratti di compravendita nelle borse di commercio (così delle derrate come degli effetti pubblici) e accrebbero i giuochi e le scommesse (concedendo loro l'impunità) e fecero sì che i listini delle Borse, contenendo i soli prezzi in contanti, e i prezzi non essendo molti, e potendosi facilmente alterare le medie, si lasciava all'arbitrio di pochi il produrre oscillazioni apparenti e subitane nei corsi degli effetti pubblici — è però ad ascrivere a merito dell'illustre Scaloia, se il 31 dicembre 1860, essendo egli incaricato del dicastero delle finanze, decretò ciò che ora noi pure chiediamo, cioè il riconoscimento delle contrattazioni a termine. Che se in quel decreto si permette all'agente di cambio di prestare il suo ufficio, solo allorchando il termine nella compravendita degli effetti postati non ol-

trepassasse la fine del mese seguente a quello in cui avevano luogo, ciò poteva farsi per speciali considerazioni sulle consuetudini commerciali, e inoltre (a quando crediamo) per quel temperamento necessario, allora che si passa dall'assoluta proibizione alla libertà.

Che se in Napoli la mente illuminata di un ministro seppe concedere tanta parte di libertà fin dal 31 dicembre 1860, vale a dire nello stesso anno che ciò avveniva a Ginevra, vorremmo noi (dopo più di un decennio) tollerare ancora che il Codice di commercio italiano (per il d.fetto di una legge dichiaratoria) si possa interpretare in tutta Italia, in modo da renderci da meno di ogni nazione incivile e inferiori alle nostre prime affermazioni di libertà e di giustizia? E si darà sempre adito alla giurisprudenza di citare, a tale proposito, l'art. 1802 del Codice civile il quale nega azione al pagamento di un debito di giuoco o di una scommessa e non ha alcun riferimento con un accordo (come è questo) fra persone che intendono l'una di

dare una cosa e l'altra di pagarne il prezzo?

Il Ministero appunto ci chiedeva se, nel caso che si risolvesse il tema nel senso di riconoscere legalmente questi contratti, noi avremmo creduto conveniente che il Codice stabilisse anche che non sono considerati come debiti di giuoco o di scommessa i contratti a termine regolati dal Codice di commercio. Ora la Sezione 1ª è d'avviso che ciò non si debba dire nel nostro voto, per ciò che sarebbe riconoscere vera una interpretazione errata dell'articolo 1802. Il nostro Codice civile (così sapientemente redatto) non ha confuso questo contratto coi giuochi — ma si limitò a negare azione contro quelli che sono tali. Ora vi è esempio di Codice, il quale non dica altrettanto? Vi è nazione civile che voglia conferire azione legale contro il giuoco? No, fino ad ora! Il guaio adunque è nella interpretazione dell'articolo 1802 e (quel ch'è peggio) nel presumere il giuoco nel commercio!

Continua

popolazione fiacca, inerte, magari senza pensiero se lo avesse potuto. Sembra impossibile che dopo dieci mesi di vita libera questo corpo non si sia vivificato e non sia riuscito a dare una tale scossa a se stesso da decidere la energica funzione di tutto il proprio organismo.

Vi ho detto che per i risultati conosciuti finora la lista del partito moderato avrà il sopravvento. Però non si è verificata, e si è fatto bene, la esclusione assoluta dei famosi dimissionari, ed il Poggioli, il Gorla-Mazzoleni e sembra anche il Luigioni rientreranno nel Consiglio.

È notevole il fatto che l'opinione pubblica si è manifestata questa volta affatto indipendente nella votazione mostrando di non farsi assolutamente trascinare dai responsi dei Circoli o di qualche uomo influente. Lo prova il gran numero dei voti ottenuto dal Pianciani malgrado il suo nome non fosse stato compreso in nessuna lista. È questo un trionfo per l'onorevole conte di cui può andar contento, e tanto più contento perchè meritato. Sarebbe stato un errore malgrado le idee avanzate del Pianciani e malgrado anche l'atto impolitico della sua celebre fuga, l'escluderlo dal Consiglio. Si può assicurare, senza ombra di esagerazione e senza intendere menomamente di far torto agli altri, che egli è il solo forse, su cui si possa contare realmente per un'azione energica, per una conoscenza profonda dell'amministrazione. La nomina del Pianciani, amministrativamente è una fortuna; politicamente poi si deve sperare che il biasimo avuto dall'intera popolazione al momento della sua dimissione, gli sarà abbastanza di ammaestramento per l'avvenire.

Ieri vi è stato al palazzo Braschi un Consiglio di ministri, in cui si è decisa l'espropriazione di diverse aree presso al Quirinale per le nuove costruzioni da eseguirsi. In seguito all'arrivo dell'on. Visconti-Venosta avvenuto stamane, domattina si terrà un nuovo Consiglio.

L'ufficio di stralcio del già ministero delle armi pontificie avendo inviate al governo russo e a quello degli Stati Uniti d'America le somme da pagarsi per credito di massa ad individui del disciolto esercito pontificio e cittadini di quelle nazioni, hanno restituite le somme, il primo dicendo che una legge russa proibisce ai cittadini di prender servizio in un esercito estero, e che in conseguenza non poteva riconoscere la loro qualità di ex soldati del Papa; il secondo ripetendo lo stesso, ha soggiunto che per nessun altro governo che non sia quello della grande repubblica è permesso ad un cittadino americano prender servizio, tanto meno per un governo despota come quello del Papa.

Ricevo ultime informazioni sull'esito della votazione. Le elezioni saranno facilmente annullate non avendo il seggio di sezione al rione di Campo Marzo tenuto conto nello squittino dei nomi che avevano ricevuti meno di 30 voti, il che altera naturalmente il risultato totale. Una deputazione composta dei signori Carpegna, Bussolini e De Sanctis si è recata dal reggente la Prefettura a chiedere consiglio, e si è deciso di continuare lo spoglio dei voti salvo poi il chiedere alla Deputazione provinciale se la votazione è valida o no. Questo incidente ha fatto un po' di scalpore.

A datare da domani, atteso il troppo calore è sospeso l'esercizio del tiro a segno per la guardia nazionale.

DOCUMENTI GOVERNATIVI

Relazione del ministro delle finanze sul decreto che stabilisce l'epoca in cui andrà in vigore la legge 20 aprile 1871 per la riscossione delle imposte dirette.

SIRE,

Ho l'onore di rassegnare alla vostra firma di V. M. un progetto di decreto reale col quale è stabilito che la riscossione delle imposte dirette, su le norme della legge promulgata il 20 aprile 1871, comincerà col 1° gennaio 1873, e che col prossimo settembre abbiano a cominciare le operazioni preliminari necessarie alla sua attuazione.

Trattandosi di determinare l'epoca dell'attuazione di una legge di tanta importanza, credo debito mio di sottoporre alla V. M. le considerazioni che mi fecero profondamente persuaso non potersi essa applicare che all'epoca dianzi accennata.

La legge sulla riscossione delle imposte fu approvata dal Senato del regno nella seduta del 19 aprile u. s., e promulgata, come già dissi, il giorno successivo.

Nello stesso giorno in cui la legge veniva approvata dal Senato del regno, io affidava ad una commissione composta di eminenti membri del parlamento, del consiglio di Stato, della Corte dei conti nella materia della riscossione versatissimi ed alcuni dei quali ebbero nella discussione della legge stessa non poca parte, l'incarico di redigere il regolamento alla sua attuazione necessario.

La commissione si occupava anzitutto dell'epoca in cui la legge potesse attuarsi; e dopo lunga discussione, dopo aver esaminata la natura e l'importanza delle singole operazioni a compiersi, dopo aver sentite tutte le ragioni che militavano in favore della immediata attuazione, emetteva l'avviso che non era assolutamente possibile applicarla per il primo del prossimo anno.

Le principali operazioni da compiersi per il primo impianto delle esattorie sono le seguenti, che enumererò nell'ordine in cui devono seguire:

1. L'art. 103 della legge, al 2° capoverso, dà facoltà al ministro delle finanze di mantenere, sentito il parere del consiglio provinciale, le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono. Come prima operazione, si devono pertanto sentire anzitutto i consigli provinciali, e poi decretare se e quali circoscrizioni debbansi mantenere.

2. I Consigli dei comuni per i quali non fossero conservate le attuali circoscrizioni debbono deliberare se intendano mantenersi o riunirsi in consorzio con altri comuni e con quali, o se intendano rimanere isolati. Ma per ciò fare dovranno prendere le opportune intelligenze con quei comuni coi quali intendono associarsi. Tutte queste pratiche, come è facile il prevedere, richiederanno non poco tempo, dovendosi passare fra corpi morali.

3. I Consigli dei comuni superiori a 60,000 abitanti debbono, a termini di legge, deliberare nel caso che le esattorie, come oggi si trovano, non siano mantenute, se intendano dividerne il territorio in più esattori.

4. La formazione dei consorzi e la divisione del territorio di un comune in più esattorie deve approvarsi dal prefetto, sentita la deputazione provinciale, quanto al consorzio, e l'intendente di finanza, quanto alla divisione.

5. Mantente le circoscrizioni attuali dal ministro delle finanze, ed approvati dal prefetto i consorzi e la istituzione di più esattorie in un solo comune, i Consigli comunali e le rappresentanze dei comuni debbono determinare:

a) Se intendono confermare all'attuale agente della riscossione l'esattore, ed in caso negativo sul modo di nomina dell'esattore, se, cioè, ad asta o sopra terna;

b) Se al nuovo esattore si intende di affidare il servizio di cassa del comune;

c) Sull'aggio da accordarsi all'attuale agente della riscossione, o sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi l'esattoria;

d) Sulla cauzione da presentarsi dall'esattore per le tasse locali e le altre riscossioni che gli fossero affidate oltre alle imposte erariali e sovrimposte comunali e provinciali;

e) Ed infine sui capitoli speciali per precisare quanto occorre a facilitare la riscossione e gli obblighi inerenti alla gestione della cassa comunale.

6. I capitoli speciali, e l'aggio, nel caso che l'esattoria sia confermata all'attuale agente, devono approvarsi dal prefetto, sentita la deputazione provinciale.

7. Eseguite le precedenti operazioni, si debbono interpellare gli attuali agenti se accettano il nuovo ufficio.

8. Quando gli attuali agenti rifiutino di assumere l'esattoria, allora i consigli comunali e le rappresentanze dei consorzi debbono scegliere il modo di nomina dell'esattore, se cioè, sopra terna o per asta.

9. Prescegliendosi quest'ultimo metodo, a cura dell'intendente si devono compilare gli avvisi d'asta e pubblicare nel comune sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria.

E qui giova ricordare che la scadenza della prima rata d'imposta, come è determinato dall'art. 23 della legge, avviene il 1° febbraio, siccome avrebbe potuto intendersi che il contratto d'esattoria non cominciasse ad aver effetto che dall'accennata epoca. Con questa interpretazione gli avvisi d'asta si sarebbero potuti pubblicare entro il mese di luglio.

Ma nei casi in cui all'esattore fosse affidata la gestione della cassa comunale il contratto d'esattoria dovrebbe necessariamente cominciare col primo di gennaio, anziché in febbraio; imperocchè non potrebbe nemmeno supporre che il comune debba stare per un mese senza cassiere. Da ciò ne deriva che gli avvisi d'asta si sarebbero dovuti pubblicare entro il mese di giugno.

Nel regolamento, nel quale devono prevedersi tutti i casi, era quindi d'uopo di stabilire che la pubblicazione degli avvisi d'asta dovesse farsi entro l'accennato mese.

La legge, come si disse, fu promulgata il giorno successivo a quello nel quale fu approvata dal Senato del regno; cioè il 20 aprile.

Perchè essa potesse attuarsi al 1° gennaio 1872 era necessario che entro pochi giorni si potesse redigere dalla Commissione il regolamento, sottoporlo prima, come è dalla legge prescritto, alla Corte dei conti per averne il parere poi al Consiglio di Stato; e si pubblicasse in tempo tale, che entro tutto giugno si potessero compiere tutte le operazioni dianzi ricordate.

Ora nessuno è che non veda come non fosse assolutamente possibile tutto ciò conseguire. Non sarebbe bastato un periodo di tempo triplo di quello che si aveva.

Ed infatti la Commissione che si accingeva con alacrità singolare alla compilazione del regolamento vi impiegava 32 lunghe sedute, e verso la fine di giugno era in condizione di rassegnarlo.

Queste considerazioni persuadevano la Commissione che non si poteva pensare ed attuare la legge per il 1° gennaio 1872.

Partendo da questo punto, la Commissione si faceva ad esaminare se, trattandosi di una legge tanto necessaria, e che avrà per effetto di far entrare nelle casse dello Stato più integralmente e più regolarmente il prodotto delle imposte, non fosse possibile, per guadagnare tempo applicarla a cominciare dal 1° luglio 1872, anziché attendere il 1° gennaio 1873.

Anche questa questione fu discussa dalla Commissione con quella maturità di senso e con quella profonda conoscenza dei procedimenti amministrativi onde sono forniti a dovizia i suoi membri, e che distingue tutte le sue proposte.

Qualunque poi dei due indicati spedienti si fosse prescelto, si sarebbero pur sempre complicate le operazioni della riscossione ed i conteggi della contabilità tanto presso le intendenze quanto presso l'amministrazione centrale, e, ciò che è peggio, si sarebbe recato un grave

turbamento nell'amministrazione delle imposte dirette in cui non è facile introdurre maggiore regolarità e speditezza.

Altre considerazioni si affacciarono ancora alla Commissione. La legge sulla riscossione e quella sull'amministrazione comunale e provinciale impone l'obbligo agli esattori, quando ne siano richiesti, o quando non sia stato scelto un altro cassiere, di assumere la gestione di cassa del comune.

I comuni piccoli e mediani, anche oggi ordinamenti attuali, non hanno, generalmente, altro cassiere che l'esattore. Ora si poteva ed era conveniente recare nella gestione annuale della maggior parte dei comuni un così grave turbamento dimezzandola in due parti affatto distinte?

Oltre a ciò, nelle provincie dove gli esattori esistono per virtù di un contratto, avrebbero essi accettato, o si sarebbe potuto costringerli a continuare a riscuotere soltanto per il primo semestre? E continuando, non avrebbero avuto diritto di chiedere un maggior compenso?

E per ultimo, attuando le nuove esattorie al 1. luglio 1872, come si sarebbe potuto osservare quella disposizione della legge, la quale prescrive il sistema dell'asta, per un quinquennio? Il primo periodo avrebbe dovuto essere di quattro anni e mezzo, o cinque e mezzo, a meno che non si fosse stabilito, il che a nessuno avrebbe potuto venire in mente, che i periodi quinquennali successivi avessero sempre a cominciare col primo luglio.

Sono queste le principali considerazioni che hanno indotta la Commissione a riconoscere che non era conveniente, non era utile, non era opportuno attuare la legge col 1. luglio 1872, e si doveva rimandarla al 1. gennaio 1873.

Io non potrei non arrendermi a tanta evidenza di considerazioni; tanto più che il regolamento essendosi limitato a tracciare le norme essenziali alla retta applicazione della legge, senza che ivi sia riportato il testo di essa, richiede per coloro che debbono concorrere ad applicarla, maggiore studio e ponderazione.

Onde è che non esito, persuaso come sono, che non possa farsi altrimenti, di proporre alla V. M., che la legge, per quanto concerne l'istituzione delle nuove esattorie e ricevitorie, sia attuata a cominciare dal 1. gennaio 1873. — Questa disposizione è contenuta nel primo articolo del progetto di decreto reale annesso alla presente relazione.

Avviso della Commissione fu che non fosse conveniente attuare la legge a mezzo l'anno; e che i vantaggi che erano a sperarsi dall'anticiparne l'attuazione dei sei mesi, restavano di gran lunga al disotto degli inconvenienti d'ogni natura cui si sarebbe necessariamente andato incontro.

Anzitutto la Commissione considerava che la troppa fretta nella applicazione delle leggi aveva recato fruttifera in Italia, essere necessario avvezzare l'opinione pubblica a riconoscere le pratiche necessità di colossali e complicate operazioni, e a non ritenere esautorata una legge, re infingardo o inabile il governo, solo perchè gli effetti di essa non tengono immediatamente dietro alle deliberazioni del Parlamento; essere la legge sulla riscossione non solo gravissima per se stessa, ma eziandio di non facile applicazione, essendo, per la maggior parte delle provincie, affatto diversa da quelle vigenti, e doversi quindi lasciare all'amministrazione ed agli enti che hanno parte principale nella sua applicazione il tempo necessario a fare con maturo studio le occorrenti disposizioni.

Considerava poi che una legge di tal fatta, che tocca tanti interessi e privati e pubblici, che si connette strettamente colla gestione finanziaria dello Stato, delle provincie e dei comuni, non può incominciare ad attuarsi che col principio di un esercizio.

Colla attuazione a mezzo l'anno, o bisognava fare per lo stesso anno due volte i ruoli delle imposte, ovvero far esigere le imposte del 1° semestre in base ai ruoli dell'anno precedente.

Cel primo spediente si adossava agli agenti delle imposte un lavoro improprio ed enorme, al quale non avrebbero potuto attendere senza trasandare le altre parti del servizio loro affidate.

Col secondo, che non sarebbe potuto attuare senza ricorrere al potere legislativo, si andava incontro ad inconvenienti più gravi ancora, specialmente per ciò che riguarda le imposte di ricchezza mobile; imperocchè da un anno all'altro varia non solo la entità della materia imponibile, ma cessano dei contribuenti e ne sorgono dei nuovi.

Ma occorre pure provvedere alle primissime operazioni.

Il regolamento sarà comunicato di questi giorni alla Corte dei Conti, lo si dovrà in seguito trasmettere al Consiglio di Stato; ond'è che probabilmente non potrà essere pubblicato e distribuito se non nella seconda metà del prossimo mese.

Perchè tutte le operazioni possano seguire nei termini in detto regolamento stabiliti, è d'uopo che nella sessione ordinaria, che deve aprirsi il primo lunedì di settembre, i Consigli provinciali emettano il parere sul mantenimento delle circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono.

A ciò si provvede cogli articoli 2° e 3° del progetto di decreto.

Quando la V. M. convenga negli intendimenti svolti nella presente relazione, voglia degnarsi di munire della reale sua firma il progetto di decreto in discorso.

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio
e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2.)

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. La riscossione delle imposte dirette secondo le norme stabilite dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (serie II) comincerà col 1° gennaio 1873.

Art. 2. Il prefetto nella sessione ordinaria del corrente anno richiami il consiglio provinciale ad esprimere il parere se, in senso del 2° capoverso dell'art. 103 della predetta legge, debbansi mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono.

Art. 5. Il prefetto entro il giorno 20 settembre inoltra al ministro delle finanze il parere del Consiglio provinciale, ed il ministro delle finanze emette non più tardi del 15 ottobre le proprie decisioni e le comunica al prefetto, il quale ne dà immediatamente notizia ai sindaci.

Art. 4. Le altre operazioni preliminari per l'attuazione delle esattorie e ricevitorie al 1° gennaio 1873, sono eseguite nei modi e alle epoche che saranno determinate dal regolamento da emanarsi per l'esecuzione della legge.

Ordiniamo, ecc.
Dato a Valsavaranche, addì 19 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE
QUINTINO SELLA.

UN ORDINE DEL GIORNO DI BOURBKI

Il generale Bourbki ha rivolto al corpo d'armata di Lione il seguente ordine del giorno:

« Ufficiali, sott'ufficiali e soldati,
« Il capo del potere esecutivo della repubblica francese mi ha fatto l'onore di chiamarmi al comando del 6° corpo d'armata e della 6ª divisione militare.
« Il tempo di prova che la Francia e l'armata hanno ora attraversato trasciano a noi tutti rigorosi doveri.

« Per essere all'altezza del compito che ci incombe, bisogna raddoppiare di sforzi, e rammentarsi che questi sforzi sarebbero vani se non avessero per base le virtù militari, cui conviene più che mai mettere in pratica.

« Mostratevi dunque pieni di sbragazione e dimentichi dei vostri interessi personali per non pensare che a quelli del paese ed al bene dell'armata.

« Rammentatevi la vostra

B. OSSERVATORIO ASTRONOMICCO

di Padova 3 agosto A mezzodi vere di Padova Tempo medio di Padova

Table with 4 columns: 1 agosto, Oro 9 a., Oro 3 p., Oro 9 p. Rows: Barometro a 0°-milli, Termometro centigr., Direzione del vento, Stato del cielo.

ULTIME NOTIZIE

L'aumento continuato e non lieve della rendita italiana e dei nostri valori commerciali sui mercati d'Europa

DISPACCI ELETTRICI

(Agenzia Stefani)

VERSAILLES, 31. — Seduta dell'Assemblea Nazionale. — Cissac presentò un progetto tendente a modificare il codice militare

La Camera decise di prendere in considerazione una proposta relativa alla repressione dell'ubriachezza.

PARIGI, 31. — Non si conosce ancora il successore di Giulio Favre.

BERLINO, 31. — Il vescovo di Ermeland fece leggere in tutte le chiese della sua diocesi la scomunica maggiore contro il dott. Volmann.

LONDRA, 31. — Camera dei Comuni. — Lord Enfield dice che il ministro degli esteri ricevette la notizia che il raccolto nella Persia sarà eccellente

Gladstone dichiara che se il bill elettorale non sarà domani adottato completamente in Comitato, il governo domanderà che la Camera si riunisca in ottobre.

Questa proposta solleva molte proteste. Gladstone domanda che la Camera voti la lista civile di 15,000 sterline per il principe Arturo.

Taylor opponesi a questa mozione. — 1. — Camera dei Comuni. — Approvati la lista civile del principe Arturo con 276 voti contro 11.

Camera dei lordi. — La lista civile del principe Arturo è approvata. Richmond propone il voto di biasimo digni annunziato.

Lord Granville difende la condotta del governo. — Dopo una lunga discussione nella quale Russel e Derby biasimano severamente Gladstone per aver fatto appello alla prerogativa reale, il voto di biasimo è approvato con 162 voti contro 82.

VERSAILLES, 1. — Assemblea. — Lambracht dichiara che il governo accetta l'art. 2 che istituisce una commissione dipartimentale, purchè la

Corte di Madrid. — Dicesi anche che possa seccarsi a Vienna.

(Corriere di Milano)

MANTOVA, 1. — Ieri fu inaugurata la statua di Dante, e celebrato il terzo anniversario della Società di mutuo soccorso.

(Gazz. di Mantova)

TREVISO, 1. — Il Consiglio Comunale, dietro proposta lodevolissima della Giunta, molto opportunamente ha deliberato di soscrivere per tre azioni di lire mille ciascuna all'Associazione marittima italiana iniziata dal R. Istituto di scienze, lettere ed arti in Venezia.

(Gazzetta di Treviso)

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA, 30. — Leggiamo nel Siècle del 30:

Nei circoli parlamentari si comincia a preoccuparsi vivamente della formazione della Commissione che deve essere incaricata di rappresentare l'assemblea nazionale durante le vacanze.

Trochu è nominato relatore della Commissione che deve deliberare intorno alla revoca del decreto della Delezione di Tours riferibilmente all'avanzamento nell'armata.

GERMANIA, 29. — Il giornale clericale Germania pubblica quest'oggi una lettera del vescovo di Ermeland al ministro del culto, di Mühlner, in cui dice: «La vostra decisione è un attacco contro il nostro bene supremo e più prezioso, cioè la nostra santa fede».

«La risposta del ministro a questa lettera ha già avuto luogo.»

— 30. — A Berlino i gravi scioperi delle classi operaie minacciano di moltiplicarsi e succedersi. L'agitazione incominciata dai muratori si estende ai falegnami, e delle Società espressamente organizzate somministrano da vivere agli scioperanti e rendono inutili gli arrivi di nuovi operai dalle provincie.

AUSTRIA, 30. — La notizia del convegno dell'imperatore d'Austria coll'imperatore della Germania è salutata dai giornali czechi con una eruzione di furore. Il foglio ceco scritto in tedesco dice: La sfrontatezza prussiana prende un tuono sempre più alto.

AUSTRIA-UNGHERIA, 30. — Il Lloyd di Pest annuncia che il s.g. di Kùbsak sarà sostituito a Roma, presso il Re d'Italia, dal conte Vitzthum.

Il Vaterland afferma che l'anno passato, il conte Vitzthum fu mandato a Firenze per consigliare il Governo a sciogliersi dalla Convenzione di settembre.

DANIMARCA, 29. — Il Cittadino di Trieste ha il seguente telegramma: «Copenaghen, 29. — L'agitazione del partito antico danese fece sì che il re permettesse il pensiero di avvicinarsi alla Prussia.»

Cronaca Cittadina

E NOTIZIE VARIE

Monumento a Giovanni Carmignani. — Un monumento al professore Giovanni Carmignani vuoi eretto in Pisa per sottoscrizione nazionale.

Procedura penale presso questa Università. Egli pertanto ha fiducia, che Padova anzi il Veneto tutto, che mai venne meno a se stesso nell'onorare la memoria dei grandi che la patria illustrarono.

Le offerte sono accettate dal sig. dott. Giovanni Ruzzante nella Cancelleria della R. Università e da collettori muniti del relativo libretto da cui sarà staccata la ricevuta del fatto pagamento.

Notizie militari. — Ieri giunse in Padova una brigata d'artiglieria (2 batterie) proveniente da Treviso ov'era di stanza.

Teatro Nuovo. — Questa sera o sabato avremo l'Africana, e il 5° atto del ballo Zelia col nuovo passo a due.

Qualcuno ha lamentato la partenza prematura di alcuni individui delle masse; ma invero la loro mancanza non portò alcuna alterazione allo spettacolo di ieri a sera, e non ci parve sensibile affatto.

D'altronde il sig. maestro Barbirolli assumendo su due piedi la direzione dell'orchestra ci rese colla sua bravura meno sensibile il cambiamento.

Ed ora facciamo bizza su questi sgoccioli. Oggi un ragazzino disparvasi perchè avea perduto in Via dei Servi un paio di stivalini da donna, ch'era incaricato di recapitare.

Chi avendoli trovati, li portò all'ufficio di dispensa del nostro giornale, oltre che adempiere al dovere della restituzione di ciò che non è suo, sarà pure contento di asciugare le lagrime di quel fanciullo.

Salute pubblica. — Noi crediamo esagerate le notizie che il telegrafo e le corrispondenze ci trasmisero in questi giorni sulla fame e la peste che desolano le regioni d'oriente: ad ogni modo, senza voler fare gli allarmisti, crediamo debito nostro associare la nostra voce a quella di altri giornali, che vanno richiamando su questo vitale argomento la massima vigilanza e le previdenze igieniche del governo e dei municipi.

Fanali. — In queste sere gli agenti di P. S. dichiararono in contravvenzione taluni esercenti che in trasgressione al disposto dell'art. 43 della legge di P. S. non tenevano accesa la lanterna alla porta d'ingresso del loro esercizio, come si pratica in tutte le altre provincie del regno; tale consuetudine è qui alquanto trascurata, ed ora dietro insistenti raccomandazioni superiori, ed in seguito alle leggi sui provvedimenti speciali di P. S. che inculcano nuovamente l'esatto adempimento di tale obbligo, l'ufficio di P. S. non può a meno di dichiarare in contravvenzione tutti gli esercenti che non ottemperassero alle disposizioni.

Si avverte qui per norma, che la legge esige sia tenuta accesa una lanterna, parola che esclude quei microscopici lucicini che non sarebbero adatti a raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso; vuoisi quindi intendere un fanale di ordinarie dimensioni che illumini a sufficienza la porta, e le sue adiacenze.

Diario della questura. — Nel giorno 1. agosto furono operati i seguenti arresti:

Un giovo privo di mezzi, e di occupazione.

Altro giovo che oltre di trovarsi nelle medesime condizioni del suocenerato era pure imputato di borseggiare di L. 10 in danno V. F.

Camera modifichi parecchi articoli ulteriori. Il governo conferirà domani colla commissione. L'art. 2 è approvato con 430 voti contro 212. Diversi emendamenti sugli altri articoli sono respinti.

Il ministro delle finanze presenta un progetto che stabilisce le contribuzioni dirette da riscuotersi nel 1872. La Camera prende in considerazione la proposta di scioglimento della guardia nazionale, per rinviarla alla commissione sull'esercito.

PARIGI, 1. — Dicesi che Rémusat succederà a Favre.

LONDRA, 1. — Al meeting tenutosi ieri sera a Trafalgar-square per protestare contro la lista civile del principe Arturo assistettero 5000 persone. Non vi fu alcuno incidente importante. La polizia non è intervenuta.

Il principe di Galles, il principe Arturo, il marchese e la marchesa di Lorne giunsero a Dublino e furono ricevuti dalle autorità. La folla li accolse freddamente.

Il Times dice che il voto di biasimo dato alla Camera dei lordi è una protesta indirizzata da essi alla nazione contro la condotta del governo. Soggiunge: Crediamo che l'opinione del paese non sarà favorevole al ministero. Noi non possiamo ammettere che il gabinetto abbia il diritto di funzionare dicendosi appoggiato dal paese quando è combattuto da una delle Camere.

Lo stesso giornale, facendo allusione ai discorsi pronunziati a Mansion House, dice che la Francia si mantiene presentemente così in alto nelle stime degli inglesi, come lo era prima della guerra, ed anche più, perchè in alcune circostanze politiche Napoleone destò delle inquietudini nei vicini paesi.

Il duca d'Elmeburgo è ritornato.

PARIGI, 1. — La Gazzetta dei Tribunali dice che ieri furono dati gli ordini di notificare agli insorti che sono citati al criminale.

Il Siècle dice che l'articolo 6° della legge militare fu così modificato: «Le guardie nazionali saranno sciolte.»

Il Journal Officiel dice che i disastri di Vannes, di Nan-y e probabilmente anche di Bourges non furono punto cagionati da malevolenza. S'antisipa l'incendio della cattedrale di Périgueux e dell'arcivescovado di Tours. Dice che se i giornali continuano a pubblicare false notizie, saranno posti sotto processo.

Una circolare del ministro della giustizia ordina che si proceda rigorosamente contro gli stampatori e libri osceni.

Il telegrafo incominciò a funzionare direttamente fra la Concina e la Francia.

COSTANTINOPOLI, 31. — Il giornale La Turquis fu sospeso per tre mesi, in seguito all'articolo pubblicato il 21 corr., il quale dice che il Muffi e il Papa sono inutili.

BORSA DI FIRENZE

Table with 2 columns: 2 agosto, Rend. 62 97, Oro 21 10, Francia tre mesi 26 62, Prestito nazionale 88, Obbligazioni regia tabacchi 490, Azioni regia tabacchi 723 25, Az. Banca Naz. del R. d'It. 28 70, Azioni strade ferrate mer. 404 60, Obblig. » » » » 195 75, Buoni » » » » 480, Obbligazioni ecclesiastiche 84 75

Bartolomeo Moschin ger. resp.

Banca Romana di Credito. — Il Consiglio d'amministrazione della Banca Romana di Credito invita i sottoscrittori delle Azioni ad intervenire all'adunanza generale che avrà luogo il giorno 3 del prossimo settembre, ad un'ora pomeridiana, in ROMA alla sede della Società, Via Condotti N. 42 p. p., agli effetti dell'art. 136 del Codice di Commercio e per udire il rapporto del Consiglio d'Amministrazione sui risultati della sottoscrizione.

Il Presidente N. ARDUINO

Banca Romana di Credito. — Il Consiglio d'Amministrazione della Banca Romana di Credito invita i sottoscrittori delle Azioni ad intervenire all'adunanza generale che avrà luogo il giorno 3 del prossimo settembre, ad un'ora pomeridiana, in ROMA alla sede della Società, Via Condotti N. 42 p. p., agli effetti dell'art. 136 del Codice di Commercio e per udire il rapporto del Consiglio d'Amministrazione sui risultati della sottoscrizione.

Il Segretario del Consiglio C. BIANCHI

Banca del Popolo - Sede di Padova

Situazione al 31 luglio 1871

compilata a tenore del modulo prescritto dal Regio Decreto 5 settembre 1869 del Ministero di Agricoltura e Commercio.

Azioni assegnate a questa Sede N. 3900 da L. 50 L. 195000
Azioni da emettere » 50 L. 17250
Saldo da esigere sulle Azioni emesse » 11038

Capitale effettivamente incassato L. 166682

Attivo

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like Numerario effettivo esistente in Cassa, Valori pubblici, Cambiali scontate, etc.

Passivo

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like Conti correnti e risparmi a interesse, Conti correnti senza interesse, Creditori, etc.

Operazioni della Banca

Riceve depositi in Conto corrente e Risparmio sia in Note di Banca che in pezzi da 20 franchi d'oro per qualunque somma corrispondendo nell'identica specie l'interesse del 5 per 100 netto da qualunque trattativa, decorribile dal giorno seguente all'eseguito deposito, paga a vista fino a lire 1000 e oltre questa somma con preavviso di cinque o dieci giorni.

Table listing branches (Sede) and agencies (Agenzie) across various Italian cities like Ancona, Bologna, Napoli, etc.

AVVISO 2390
Facendosi seguito al Decreto 3 luglio corr. n. 8352 di questo Tribunale, con cui fu avviata la procedura di componimento in conf. onto della ditta e mmerciale di qui ordina e Vesentini, come fu notificato con Editto corrispondente inserito nel giornale di Padova e g' comunicato alli signori creditori, il sottoscritto Antonio Maria dott. Marcolini notaio residente in Padova con studio in via Zattere, quale commissario giudiziale invit. pubblicamente i creditori tutti dei signori Sordina e Vesentini a termini dell'art. 23 della Legge 17 dicembre 1862 qui vigente, ad insinuare a lui stesso al più tardi entro il giorno 30 trenta agosto prossimo venturo le loro pretese derivanti da qualsiasi titolo, sotto comminatoria, che non insinuandosi entro il suddetto termine, ove avesse a seguire un componimento, sarebbero esclusi dalla tacitazione con tutta quella sostanza che è soggetta alla procedura di componimento, in quanto i loro crediti non siano coperti da pegno, ed andrebbero soggetti alle conseguenze stabilite dagli art. 35, 36 e 38 della Legge stessa.

ASTA VOLONTARIA
di villeggiatura su camp. 3 in Paviola Diretto di Cittadella che si terrà in Padova il 5 agosto prossimo alle ore 9 allo studio del notaio R. si, sul dato di ital. L. 8000, ed alle condizioni espresse nell'avviso d'asta.

Avviso d'Asta
Lunedì 7 agosto 1871 alle ore 9 ant. nella residenza della Deputazione, sita in Montagnana al civ. N. 8, innanzi il Presidente e sotto l'osservanza del Regolamento sulla contabilità dello Stato, si procederà all'appalto, a mezzo di estinzione di candele, del lavoro di scavo del Vampadore, dal Ponte Alto in Megliadino S. Vitale, fino al suo sbocco in Fratta.

VERA TELA ALL'ARNICA
del farmacista OTTAVIO GALLEANI
Milano, Via Meravigli, 24.

PILLOLE ED UNGUENTO DI HOLLOWAY.
PILLOLE DI HOLLOWAY.
Questo rimedio è riconosciuto universalmente come il più efficace del mondo.

Lapis
TRASMUTATORE
del Chimico Guldrik Giusto
Con questo preparato si tingono con singolare facilità e senza bisogno di lavature, i capelli e barba, in biondo, castano e nero d'ebano.

SCIROPPO LAROZE
DI SCORZE DI ARANCIO AMARO
35 anni di successo attestano la sua efficacia come:
TONICO ECCITANTE, per rialzare le funzioni dello stomaco, attivare quelle degli intestini e guarire le malattie nervose, acute, o croniche.

INJECTION BROU
CONFIDARSI DELLA CONTRAFFAZIONE
(Vedere in memoria sulla falsificazione alla pagina 2 dell'opuscolo che è unito al flacone.)

R. STABILIMENTO
ORTOPEDICO IDROTERAPICO
del dott. cav. PAOLO CRESCI CARBONAI
Firenze, fuori l'anti a Porta alla Croce, v.a. Aretina, 199
SE IONE IDROTERAPICA

Padova, 1871. Premiata tipografia sordina